

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1998

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998,
n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi
previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello
Stato S.p.A.

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede interventi diretti a favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato Spa, in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, nonché l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito del personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto dell'anzianità contributiva o anagrafica.

Ai fini della ristrutturazione e del risanamento aziendali, nell'ambito degli accordi recentemente conclusi tra la società Ferrovie dello Stato Spa e le Organizzazioni sindacali stipulanti, ed ai sensi del disposto di cui al citato articolo 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997, sono state pertanto convenute misure intese a conseguire il riequilibrio delle risorse umane e l'assorbimento delle eccedenze di personale.

Tra tali misure rientrano, tra l'altro ed in particolare, interventi mirati alla riqualificazione professionale, sospensioni temporanee dell'attività lavorativa e la mobilità geografica e professionale, nonché la risoluzione del rapporto di lavoro di parte del personale eccedentario, sulla base di un criterio di priorità che tenga conto della maggiore anzianità contributiva utile ai fini di pensione.

Con riferimento a tale ultimo tipo di intervento, al fine di evitare disparità di trattamento, si ritiene necessario armonizzare la disciplina vigente che consente al personale ferroviario di prolungare, a domanda, il rapporto di lavoro anche oltre la data del pensionamento di vecchiaia.

Il presente decreto-legge, originato dagli impegni assunti dal Governo a seguito degli

accordi sottoscritti in data 2 dicembre 1997 e 21 maggio 1998, riveste caratteristiche di urgenza e necessità, in quanto propedeutico all'avvio del progetto di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato Spa previsto dalla citata legge n. 449 del 1997, progetto confermato dall'accordo del 21 maggio 1998, recepito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e ribadito, in sede di successivo accordo, il 6 agosto 1998.

In particolare, l'urgenza è sottolineata dalla difficoltà di chiudere la trattativa sugli esuberanti in presenza di una norma che rende possibile la permanenza in servizio a chi ha maturato il limite di età per il pensionamento di vecchiaia.

In tal senso, i commi 1 e 2 del decreto-legge escludono l'applicazione delle vigenti disposizioni che consentono ai dipendenti il prolungamento dell'attività lavorativa anche oltre la data di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia.

La disposizione di cui al comma 3 consente agli iscritti al fondo pensioni ferroviario di trasferire, al momento della cessazione del servizio, la propria posizione assicurativa presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS nell'ipotesi di costituzione di nuovi rapporti di lavoro.

* * *

Con riferimento agli aspetti tecnico normativi in senso stretto, nel richiamare le motivazioni della necessità ed urgenza esplicitate nella relazione illustrativa e nell'evidenziare l'assenza di profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, si osserva quanto segue:

Commi 1 e 2. Per il personale ferroviario, in base al vigente contratto collettivo nazio-

nale di lavoro ed alle disposizioni di legge che disciplinano il trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è prevista la cessazione obbligatoria dal rapporto di lavoro, con immediato diritto a pensione (pensione di vecchiaia), in presenza del raggiungimento congiunto dei limiti di età anagrafica e dei limiti minimi di anzianità contributiva, entrambi diversificati per categorie di profili professionali.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e delle norme del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 «Disposizioni in materia previdenziale» e della legge 29 dicembre 1990, n. 407, «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993», ivi richiamate detti lavoratori possono esercitare il diritto potestativo, e quindi pienamente discrezionale, di prolungare, a domanda, il rapporto di lavoro oltre la decorrenza come sopra stabilita dall'ordinamento fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche quando ciò determini il superamento dell'anzianità contributiva prevista per l'acquisizione del diritto alla percentuale massima di pensionabilità.

Pertanto, il presente articolo mira ad escludere l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, «Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e delle ulteriori disposizioni ivi richiamate (articolo 6 del decreto-legge n. 791 del 1981 e articolo 6 della legge n. 407 del 1990, nella parte in cui prevedono detto mantenimento in servizio a domanda.

Comma 3. In base all'ordinamento vigente per gli iscritti al Fondo pensioni ferroviario, la cessazione dal servizio per pensionamento di anzianità generalmente comporta

l'obbligo inderogabile di liquidare la prestazione pensionistica, qualunque sia l'anzianità contributiva maturata, purchè compresa nel limite minimo, con conseguente indisponibilità della posizione contributiva.

Ne deriva, per coloro che in seguito costituiscono nuovi rapporti di lavoro con datori di lavoro privato e con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, l'impossibilità di ricongiungere i due periodi di contribuzioni presso l'ultima gestione obbligatoria, al fine di conseguire un incremento della complessiva anzianità contributiva e, quindi, un più favorevole trattamento di pensione.

Del resto, in relazione alla prospettata omogeneizzazione degli ordinamenti pensionistici, perseguita dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», e dai relativi decreti di attuazione, appare non del tutto ragionevole che tale impedimento sussista soltanto per talune categorie di lavoratori, dando luogo a disparità di trattamento rispetto a coloro che essendo assoggettati all'ordinamento generale, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, ottengono spontaneamente, presso la medesima gestione previdenziale obbligatoria, la ricongiunzione dei vari periodi contributivi afferenti ai vari rapporti di lavoro intrattenuti nel corso dell'intera vita lavorativa.

L'intervento legislativo proposto mira a rimuovere tale anomalia per il personale ferroviario consentendo, attraverso il sostanziale ampliamento della portata delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, «Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali», che il personale delle Ferrovie dello Stato, all'atto della cessazione, possa comunque conseguire, a domanda, il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria della posizione contributiva accreditata presso il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, con contestuale rinuncia alla pensione di anzianità a carico del Fondo stesso, in funzione delle eventuali pro-

spettive future di incremento della stessa posizione contributiva.

Per quanto attiene alla valutazione dell'impatto amministrativo si rappresenta che il provvedimento in esame non comporta nuovi e particolari oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione in quanto gli adempimenti conseguenti (la liquidazione delle pensioni ed il trasferimento delle posizioni assicurative) graveranno prevalentemente sulla Ferrovie dello Stato Spa.

Dal presente provvedimento, commi 1 e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, bensì conseguono economie che possono essere stimate in circa 120 miliardi di lire nell'arco complessivo del quadriennio, tenuto conto che

si prevede un contingente complessivo di interessati di circa 2000 unità, il cui trattamento sarà quindi assicurato in termini pensionistici e non stipendiali.

Giova peraltro considerare che anche dall'attuazione del comma 3 conseguiranno effetti benefici per la finanza pubblica in quanto, consentendosi il ricongiungimento del trattamento previdenziale a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato Spa con il fondo gestito dall'INPS, si renderebbe praticabile l'ipotesi di rioccupazione degli attuali pensionandi con un conseguente raffreddamento in tema di spesa pubblica.

Pertanto, non si da luogo alla redazione della relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 1998

Disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare il piano di risanamento della Ferrovie dello Stato S.p.A. il cui contenuto è finalizzato ad un aumento di efficienza per sostenere l'incremento della produzione anche attraverso l'adozione di adeguati modelli organizzativi, idonei ad agevolare l'avvio del processo di adeguamento del settore del trasporto ferroviario alla vigente normativa comunitaria;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza, in tale contesto, di assicurare al personale ferroviario un trattamento previdenziale pensionistico omogeneo rispetto a quello di tutti gli altri lavoratori privati, in modo da favorirne la mobilità interaziendale volontaria, attraverso la ricongiunzione delle singole posizioni assicurative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. non si applicano, fino al 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui consentono il mantenimento in servizio oltre i limiti di età

per il collocamento a riposo d'ufficio per il pensionamento di vecchiaia.

2. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 sia già iniziato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i rapporti di lavoro sono risolti dalla stessa data.

3. Il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A., iscritto al Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, può optare per il trasferimento della posizione assicurativa, accreditata presso il suddetto Fondo, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, anche quando vanti l'iscrizione al solo Fondo pensioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1998.

SCÀLFARO

PRODI - BURLANDO - TREU - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

